

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta Comunale.
2. Sono definite "sedute in modalità videoconferenza" le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede della casa comunale.
3. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 3. Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere comunicata preventivamente, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste per la convocazione delle adunanze in presenza.

Art. 4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le sedute svolte in presenza.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Anche il Sindaco ed il Segretario comunale, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa dalla casa comunale.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passerà alla votazione palese.
8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
9. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato con delibera di Giunta Comunale ed entrerà in vigore dopo la prescritta pubblicazione in Amministrazione trasparente.